



2013

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

REGOLAMENTO

per la concessione di contributi e sovvenzioni a soggetti pubblici o privati svolgenti
nell'ambito del territorio comunale attività culturali, ricreative e sportive.

Delibera C.C. n. 64 del 26.11.2003;
modificato con delibera di C.C. n. 4 del 31.01.2005;
modificato con delibera di C.C. n. 5 dell'11.02.2010 – art. 7 e 9

Il Segretario Generale
F.to Dott.Pasquale Mazzone

Il Presidente del
Consiglio Comunale
F.to Avv. Michele Pizzuto

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi finanziari per la realizzazione di iniziative a carattere sportivo, culturale, artistico, folkloristico, del tempo libero, di promozione turistica, ambientale, editoriale e produttiva proposte dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4 di questo regolamento.

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Canosa di Puglia nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia al fine di assicurare la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento del pubblico interesse al quale saranno finalizzate le risorse impegnate.

Articolo 2

Fonti normative

Il presente regolamento trova il suo fondamento giuridico principalmente nella legge 07/08/1990 n. 241 e nelle apposite disposizioni contenute nello Statuto del Comune.

Articolo 3

Articolazione dei benefici economici

I benefici economici erogati dal Comune si articolano in:

- a) **contributi una tantum**, allorquando il Comune si fa carico di una parte dei costi di una manifestazione o iniziativa programmata, ritenendola meritevole di sostegno pubblico;
- b) **sovvenzioni**, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere necessario per la realizzazione di una manifestazione o di una iniziativa, purché la stessa si ispiri agli indirizzi programmatici del Comune e non abbia comunque carattere lucrativo.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

Il Comune può concedere contributi o sovvenzioni in favore di: Enti pubblici e privati, fondazioni, istituzioni scolastiche pubbliche e private, cooperative, associazioni, società sportive, circoli culturali e ricreativi e comitati organizzatori appositamente costituiti, purché dai rispettivi statuti risultino non avere finalità lucrative e svolgere attività correlate all'oggetto della richiesta di contributo o sovvenzione.

Il Comune, in casi particolare ed adeguatamente motivati, può concedere contributi o sovvenzioni anche a soggetti privati, di comprovata professionalità, che presentino progetti di pubblico interesse rientranti nell'ambito delle aree di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 **Richiesta di contributi e sovvenzioni**

La concessione di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 3 è subordinata alla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti beneficiari, individuati nel precedente art. 4, che svolgono la loro attività nell'ambito delle seguenti aree:

- a) attività culturali, di studio e di ricerca, congressi e convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni di vario interesse socio-culturale;
- b) attività teatrali, di cineforum, di spettacolo e di danza;
- c) attività sportive, turistiche o ricreative, svolte a livello dilettantistico per un migliore impiego del tempo libero.

Articolo 6 **Modalità di presentazione delle richieste**

Le richieste di contributi o di sovvenzioni devono essere indirizzate ai competenti assessorati del Comune di Canosa di Puglia e devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data fissata per l'attività programmata.

Le richieste devono contenere:

- a) la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dettagliata delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- c) l'impegno ad utilizzare il contributo o la sovvenzione esclusivamente per gli scopi per i quali esso è stato richiesto;
- d) l'impegno ad evidenziare su tutto il materiale promozionale e pubblicitario l'intervento del Comune;
- e) la dichiarazione di essere dotati di statuto avente scopi conformi alla richiesta di contributo o sovvenzione, nella quale venga espressamente escluso lo scopo lucrativo (ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento);
- f) la dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18/11/81, n. 659.

In caso di mancanza o di carenza di uno degli elementi indicati al comma precedente, l'ufficio preposto invita il richiedente ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine non superiore a 15 giorni, decorso infruttuosamente il quale la richiesta non è ammessa. L'ufficio, altresì, può chiedere ogni altra notizia utile ai fini dell'intervento comunale.

L'ufficio comunale competente nella materia per la quale è chiesto il contributo o la sovvenzione istruisce tempestivamente le richieste pervenute e le sottopone all'Assessore del ramo affinché siano rimesse alla Giunta comunale.

Articolo 7 (modificato)

Modalità di erogazione dei benefici economici

I benefici economici previsti dal presente regolamento sono concessi dalla Giunta comunale, su proposta dell'Assessore al ramo e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Misura massima 70% del costo della manifestazione, in funzione del grado di interesse pubblico riscontrato nel progetto. A tal fine, si terrà conto della rispondenza della manifestazione agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione comunale nonché dei seguenti requisiti: esperienza e professionalità dei proponenti, risultati positivi ottenuti da precedenti manifestazioni, consistenza del progetto e sua fruibilità, ritorno di immagine della Città, valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, capacità di attrarre visitatori provenienti soprattutto da altre Città, grado di coinvolgimento della cittadinanza.

Alla liquidazione del contributo o della sovvenzione, si provvede con determinazione dirigenziale, previa richiesta del beneficiario, sulla scorta della documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato.

Con determinazione dirigenziale, su apposita richiesta scritta del beneficiario, potrà concedersi, ancor prima della realizzazione della manifestazione programmata, una anticipazione del 10% sull'entità del contributo o della sovvenzione concessi.

Qualora la rendicontazione evidensi un costo inferiore a quello indicato nel preventivo, il contributo o la sovvenzione saranno proporzionalmente ridotti.

La somma corrisposta non potrà comunque essere superiore alla differenza costi ricavi a consuntivo.

Articolo 8

Contributi a carattere straordinario

In caso di manifestazioni o iniziative di varia natura aventi finalità umanitarie, culturali, sociali, sportive aventi valenza sovracomunale e proposte da Enti istituzionali o da organismi nazionali o internazionali di chiara fama, su proposta dell'Assessore al ramo, la Giunta comunale, valutato il pubblico interesse coinvolto, può concedere contributi ed il competente Dirigente può liquidare i contributi stessi anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Articolo 9 (modificato)

Patrocinio

Per patrocinio si intende la partecipazione senza oneri del Comune alle iniziative culturali, sportive, ricreative, mediante le agevolazioni consentite in materia di pubbliche affissioni.

La richiesta di patrocinio, senza oneri per il Comune, deve essere presentata almeno dieci giorni prima della iniziativa che si intende realizzare.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione dei vantaggi economici descritti nel precedente art. 3 di questo regolamento nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabiliti. In tal caso la domanda deve contenere tutto quanto prescritto dal secondo comma del precedente art. 6 di questo regolamento.

Atto formale dell'Assessore o Sindaco.

Articolo 10 Pubblicità

Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni che hanno beneficiato dei contributi e vantaggi economici a qualsiasi titolo concessi, specificandone l'ammontare.

Articolo 11 Disposizioni finali

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici previsti dal presente regolamento e soggetti terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici economici.

Con l'entrata in vigore di questo regolamento devono intendersi revocate tutte le altre disposizioni contenute al riguardo in altri regolamenti o in atti deliberativi specifici.

Copia del presente regolamento potrà essere visionato o ritirato presso il servizio cultura, sport, turismo e spettacolo del Comune di Canosa.

